



Comune di Savioire dell'Adamello

Provincia di Brescia

Prot. n° 1069/2020

Savioire dell'Adamello, 24/02/2020

ORDINANZA N° 01/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PRIMI PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" -COVID -19.

IL SINDACO

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale..."

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti..."

VISTA il Decreto Legge n. 44 del 22.02.2020 che fa seguito all'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020 portante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 44 del 22.02.2020;

VISTO lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Regione Lombardia in merito alla diffusione del virus Covid 19 – Coronavirus;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la direttiva del Ministero della Salute d'intesa con Il Presidente della Regione Lombardia del 23/02/2020;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

INFORMATO l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brescia;

VISTI gli art.li 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Sellero;

ORDINA

L'osservanza della direttiva del Ministero della Salute d'intesa con Il Presidente della Regione Lombardia del 23/02/2020, in particolare dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020 n. 6 alle lettere c), d), e), f) ed i):

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

DISPONE

che la presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a domenica 01.03.2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale;

Per informazioni riguardanti il Coronavirus si raccomanda di contattare il NUMERO VERDE 800894545.

Publicato all'albo Comunale
e N. 48
dal 25/2/2020 al 01/3/2020
IL MESSO COMUNALE


IL SINDACO
Serena Morgani



